


CONSIGLIO SUPERIORE

DEI

LAVORI PUBBLICI

Sezione I.^a



(Mod. N. 213)

RAPU

Il Consiglio

Estratto dal Registro delle Adunanze del

-- 1 26 3 --

Adunanza del 12 Ottobre 1877

N. del Protocollo Generale 2206.

OGGETTO

Modificazioni al piano regolatore della regione Carignano in Genova

Riveduta la Nota del Sig. Prefetto di Genova in data 13 Agosto p.p., colla quale rassegnò al Ministero dei Lavori Pubblici, perché vengano approvate, le modificazioni che vogliono portare al piano regolatore della regione Carignano, di quella città, approvato con S.^o Decreto del 3 Novembre 1867;

Riveduta la planimetria, prima di data, e firmata dal Sig. Delegato straordinario Segre, e dal Civico Ingegnere Cyro Marsennato, la quale contiene il piano approvato col S.^o Decreto 3 Novembre 1867 e le modificazioni che ora s'intende apportare al medesimo;

Rivedute le altre carte, unite alla domanda, e descritte in elenco annesso;

Visto il voto sulla questione pregiudiziale Amministrativa, che questo consiglio esprimeva in sua adunanza del 31 Agosto p.p.;

Visto il parere, che il Consiglio di Stato,

Soluzione dell' Interuo, esprimeva in merito alla domanda in esame,
in sua adunanza del 3 corrente Ottobre;

Vista la nota del Ministero dei Lavori Pubblici in data
8 volgente mese, colla quale ritenuta, a seguito del parere del Con-
siglio di Stato, eliminata la questione Amministrativa ivi posta,
nella domanda in esame, richiede questo Consiglio che voglia esa-
minarla dal lato tecnico, ed esprimere d'urgenza il proprio voto,
a sensi dell' alinea 2.^a art. 89 della legge 25 Giugno 1865 sulle
espropriazioni;

Inteso il relatore

Considerando che il precitato voto del Consiglio di Sta-
to esonera questo Consiglio dall'esame delle questioni Ammini-
strative, della competenza dell'autorità che ha adottato le mo-
dificazioni in argomento, e dell'atto di protesta contro le modificazio-
ni medesime presentate in data 19 Giugno 1877 dall'Ingegnere Gio:
Novella;

Considerando che una parte delle modificazioni che si propongo-
no al piano approvato nel 1869, sono richieste dal progetto d'im-
piantare in quella regione il grandioso ospedale che la Duchessa di
Galliera intende fare erigere a beneficio di Genova, e dalla nuova
batteria per difesa militare, progettata al Capo Strega;

Che l'altra parte rifletta solamente gl'interessi dell'Ammi-
nistrazione Comunale e de' suoi Amministrati;

Considerando che dal lato tecnico sebbene il primitivo piano
presentasse ripartizioni migliori, specialmente circa la viabilità,

tuttavia a fronte dei vantaggi: che la Città di Genova si ripromette dalla costruzione dell' Ospedale che la Duchessa di Galliera si propone di erigere in quella regione e a fronte della costruzione delle due batterie, si può no ritenere ammissibili le introdotte modificazioni;

Che solo si ha da osservare essere necessario che dall' Ufficio tecnico Comunale si proceda alla revisione e correzione delle quote altimetriche, al fine di togliere dalle medesime quegli errori materiali che possono esservi, come p. e. nella quota appunto 34, 25 che in amendue gli esemplari presentati si legge in un risvolto della strada serpeggiante, che da quella di circonvallazione tende alle mura di S. Chiara, ed al gran Viale che dalla piazza Galardo Aleni va alla batteria della Cava: la quale quota trovandosi alla distanza orizzontale di circa 35 metri da altra segnata di M. 30, 81, darebbe una pendenza di poco meno del 10 per 100, che non sarebbe ammissibile, e che si ritiene non fosse nella mente dell' autore del piano, poiché dava ai tratti contigui la pendenza dell' 1, 093 e del 2, 692 per 100;

Considerando in ordine al tempo per la esecuzione delle modificazioni in argomento:

Che il S. Delegato Straordinario nel suo Decreto del 15 Giugno p. p. conceda 25 anni;

Che dalla emanazione del S. Decreto (3 Novembre 63) il quale approva il piano regolatore e di ampliamento della stessa regione Carignano, essendo prossimi ad essere trascorsi ben già 10 anni quando si concedessero 25 anni decorrenti dalla data del nuovo S. Decreto che s' invoca, si verrebbe in effetto a dare per la esecuzione

Del piano regolatore di quella regione, 25 anni di tempo, mentre la legge
25 Giugno 1865 al Capo VI, il quale tratta dei piani regolatori edilizi col
l'ultima linea dell'art. 87 stabilisce il massimo tempo in anni 25;
Che la esecuzione del piano modificato non richiede maggior tempo
che l'attuazione del primitivo piano già approvato;

Si è visto

Che ritenuta eliminata la questione Amministrativa involta
nella domanda in esame per quanto riguarda il lato tecnico, le modifica-
zioni che si decide potere apportare al piano regolatore della regione ex-
rignano in Genova, approvato con S. Decreto 3 Novembre 1867 e che ri-
sultano dal piano a firma Segre e Marcenaro, possano venire appro-
vate coll'avvertenza sopra detta della revisione e correzione delle quote
altimetriche;

Che per la esecuzione del piano regolatore così modificato si man-
tenga il primitivo tempo concesso, cioè i 25 anni decorrenti dalla data
del S. Decreto del 3 Novembre 1867.



Per la verità dell'estratto
Il Segretario
A. Rossi